



**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI
ALLE SOCIETA' CALCISTICHE DILETTANTI E GIOVANILI
PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI**

L'anno duemila ventiquattro (2024) il giorno 1 (uno) del mese di luglio

TRA

Comitato Regionale Toscana – Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti (di seguito **FIGC LND CRT**) con sede in Firenze Viale Gabriele D' Annunzio, 138/C - C.F. 08272960587, in persona del suo Presidente pro-tempore, Paolo Mangini nato a Firenze il 31/08/1956 domiciliato per la carica in Firenze Viale Gabriele D' Annunzio 138/C cod. fiscale MNGPLA56M31D612Z;

E

Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito **"FTBCC"**) con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), via Lungo l'Enza, n. 1/3/5, codice fiscale e partita IVA 00588520486 in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Matteo Spanò nato a Firenze (FI) il 17/12/1974, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto di ciascuna delle Banche di Credito Cooperativo da essa rappresentate aderenti all'iniziativa (di seguito **"Banca/Banche"**) ed esplicitamente indicate in allegato (all. A);

insieme definite di seguito **"Parti"**

PREMESSO CHE

- FIGC LND CRT associa le Società calcistiche dilettanti e giovanili della Toscana;
- FTBCC associa 13 Banche, ciascuna delle quali opera sul proprio territorio di competenza e ne promuove il benessere e lo sviluppo;
- le Parti intrattengono da anni una proficua collaborazione, testimoniata dagli accordi per la concessione da parte delle Banche alle Società calcistiche dilettanti e giovanili della Toscana aderenti alla FIGC LND CRT di finanziamenti agevolati per "l'iscrizione ai vari campionati e il sostegno del settore scuola calcio e giovanile" e per "l'acquisto di defibrillatori";
- le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, intendono incrementare il supporto alle Società calcistiche dilettanti e giovanili della Toscana aderenti alla FIGC LND CRT, prevedendo uno specifico finanziamento per le spese di manutenzione degli impianti sportivi in cui le medesime svolgono la propria attività;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1
FINALITA'**

1. È intenzione delle Parti fornire opportuni strumenti creditizi, a particolari condizioni, per consentire alle Società calcistiche affiliate a FIGC LND CRT di sostenere le spese per la manutenzione degli impianti sportivi in cui svolgono la propria attività.

**ART. 2
DESTINATARI**

1. Possono accedere all'iniziativa di cui alla presente convenzione le Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a FIGC LND CRT e aventi sede legale nei Comuni dove la Banca è presente con proprie filiali o, a suo insindacabile giudizio, nei Comuni confinanti (area di competenza).

**ART. 3
RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO**

1. La Società calcistica interessata indirizza alla Banca la richiesta di finanziamento, per le finalità di cui al precedente articolo 1, corredata dalla dichiarazione con la quale FIGC LND CRT attesta che suddetta richiesta ha tutti i requisiti per accedere alla presente Convenzione.

**ART. 4
CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI**

1. Il finanziamento è previsto sotto forma di mutuo chirografario con scadenza fino ad un massimo di **60 mesi**.
2. Ciascun finanziamento erogato dalla Banca non potrà comunque superare la somma di **€ 20.000,00** (ventimila/00).
3. Nel limite di detto importo massimo, almeno il **70%** del finanziamento dovrà essere utilizzato per il pagamento di fatture ricevute dai fornitori per gli interventi di manutenzione programmati all'impianto sportivo, potendo i lavori in economia rappresentare non oltre il residuo **30%**.
4. Il rimborso avverrà mediante piano di ammortamento con rate mensili posticipate, comprensive di capitale e interessi. Al finanziamento verrà applicato un tasso di interesse variabile costituito dal tasso di riferimento Euribor più uno **spread massimo pari a 1,50%** (uno virgola cinquanta per cento). In particolare, per quanto riguarda la determinazione del suddetto tasso di interesse debitore, le Parti concordano che le modalità specifiche di



rilevazione e di calcolo del citato tasso di riferimento saranno determinate come d'uso da ciascuna Banca aderente.

5. Per gli anni successivi le condizioni massime del tasso di interesse applicato saranno comunicate da FTBCC a FIGC LND CRT entro il 30/6 di ogni anno, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 7. Resta inteso che le nuove condizioni si applicheranno alle operazioni che saranno perfezionate successivamente alla data di suddetta comunicazione.
6. Ogni singola Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di applicare anche condizioni di maggior favore.

ART. 5 ITER ISTRUTTORIO ED EROGAZIONE

1. I finanziamenti verranno concessi ed erogati secondo le leggi vigenti, nonché secondo norme statutarie e regolamenti della Banca, ai cui organi amministrativi è demandato il giudizio insindacabile sulla concessione o meno del finanziamento richiesto.
2. È nella piena discrezionalità della Banca acquisire le garanzie ritenute eventualmente necessarie per la concessione del finanziamento.
3. La Banca provvederà ad erogare il finanziamento sul c/c intestato alla Società calcistica, aperto presso la medesima Banca e:
 - in forza di specifica disposizione della stessa Società calcistica, effettuerà direttamente il pagamento delle fatture dei fornitori per gli interventi di manutenzione effettuati all'impianto sportivo per un ammontare non inferiore al 70% del finanziamento erogato;
 - lascerà nella disponibilità della Società calcistica la somma erogata residua a copertura dei lavori effettuati in economia, che non potranno comunque superare il 30% del finanziamento erogato.
4. In deroga a quanto previsto al precedente comma, qualora la Società calcistica avesse già provveduto al pagamento di fatture dei fornitori, a condizione che ne consegni copia quietanzata alla Banca e che siano rispettati i limiti di cui al precedente comma, la quota di finanziamento corrispondente sarà aggiunta a quella lasciata nelle sue disponibilità sul c/c ad essa intestato aperto presso la Banca medesima.
5. La Banca ha il diritto di risolvere anticipatamente i finanziamenti posti in essere in ogni momento, qualora, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi le condizioni, secondo le norme, i modi e i termini di legge o di contratto, nonché di provvedere a quelle iniziative che riterrà più opportune per la tutela dei propri diritti di credito e per il recupero di quanto ad essa dovuto.



ART. 6 REFERENTI DELLA CONVENZIONE

1. Con specifica comunicazione ciascuna delle Parti trasmette all'altra i riferimenti dei propri referenti dell'iniziativa, in modo da agevolare l'operatività e i contatti delle Società dilettanti e giovanili con la Banca.

ART. 7 VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha validità fino al **31/12/2024** e si rinnoverà di anno in anno finché non sarà disdetta da una delle Parti mediante preavviso di 45 (quarantacinque) giorni da recapitare tramite lettera raccomandata A/R agli indirizzi indicati al successivo art. 9.
2. Dalla data di sottoscrizione, la presente Convenzione, revoca e sostituisce ogni altro e precedente accordo sottoscritto fra FTBCC e FIGC LND CRT sull'argomento oggetto del presente accordo.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ciascuna Parte e le BCC, per quanto di propria competenza, agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento) ed è tenuta ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori quanto previsto dal citato Regolamento e, in generale, in conformità a quanto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l'attività disciplinata dalla presente Convenzione.
2. Per tutta la durata della Convenzione le Parti e le BCC si impegnano a trattare i dati nei limiti di quanto indicato nelle informative e secondo le preferenze di consenso rilasciate dai singoli interessati.
3. Le Parti e ciascuna BCC aderente adotteranno, inoltre, tutte le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
4. Nel caso in cui si rendesse necessario nominare soggetti terzi quali Responsabili del trattamento di tutti o parte dei dati raccolti, le Parti e le BCC ne controlleranno l'operato esercitando l'attività di direzione, per quanto di propria competenza, volta al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni della presente Convenzione, facendo sì che suddetti soggetti sottoscrivano analogo impegno, ricevendo altresì le relative istruzioni a norma di legge per i Responsabili del trattamento.



5. Le Parti e ciascuna BCC aderente coopererà con l'altra per fornire riscontro a eventuali istanze di esercizio dei diritti da parte dei soggetti interessati avanzate all'altra parte a norma del capo III del Regolamento, facendo sì che lo stesso venga fornito nel più breve tempo possibile e, comunque non oltre i termini prescritti dalla normativa in vigore, e si impegna a garantire la più stretta osservanza delle prescrizioni e delle disposizioni che l'autorità Garante dovesse assumere in relazione ad eventuali ricorsi o ispezioni.

ART. 9 ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Le Parti eleggono domicilio come segue:

- Comitato Regionale Toscana – Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti presso la propria sede sita in Firenze Viale Gabriele D' Annunzio 138/C;
- FTBCC: presso la propria sede sita in Bagno a Ripoli (FI), via Lungo l'Ema, 1/3/5;
- la Banca: presso la propria sede amministrativa.

ART. 10 FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo è competente in via esclusiva e per espresso accordo delle Parti il Foro di Firenze.

Bagno a Ripoli (FI), 1° luglio 2024

Letto, approvato e sottoscritto.

Comitato Regionale Toscana –
Federazione Italiana Giuoco Calcio –
Lega Nazionale Dilettanti

Il Presidente
(Paolo Margini)

Federazione Toscana
Banche di Credito Cooperativo

Il Presidente
(Matteo Spanò)



AII. A

Elenco Banche aderenti alla Convenzione

n.	Denominazione Banca di Credito Cooperativo	Prov.
1	Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo	AR
2	Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo	FI
3	ChiantiBanca Credito Cooperativo	FI
4	Banca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria	SI
5	Banca dell'Elba Credito Cooperativo	LI
6	Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo	PT
7	Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve	FI
8	Banca Tema Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma - Credito Cooperativo	GR
9	Banca del Valdarno Credito Cooperativo	AR
10	Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia	FI
11	Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo	LU
12	Banca Alta Toscana Credito Cooperativo	PT
13	Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo	PI